



A.S. 2085

Disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

Audizione informale presso:
X Commissione (Industria, commercio, turismo)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Audizione
del Presidente f.f. della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Francesco Massicci

Roma, 10 novembre 2015

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

ringrazio la Commissione X (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica per avermi invitato a partecipare al ciclo di audizioni sul Disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

Il Disegno di legge, come modificato alla Camera, contiene all’art. 16, fra l’altro:

- una disposizione diretta ad introdurre - come auspicato dalla COVIP anche nell’ambito dell’audizione tenutasi presso le Commissioni riunite VI e X della Camera – la possibilità per l’aderente a un fondo pensione, in caso di disoccupazione superiore a 24 mesi, di richiedere l’anticipo dell’erogazione della prestazione pensionistica complementare anche in forma di rendita temporanea, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione obbligatoria;
- una disposizione che, al fine di aumentare l’efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive, prevede la convocazione da parte dei Ministeri competenti di un tavolo di consultazione con le parti sociali, la COVIP ed esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche. La predetta disposizione prevede che tale processo di riforma debba avvenire secondo le seguenti linee guida: revisione dei requisiti di onorabilità e professionalità, da introdurre anche per i responsabili delle principali funzioni dei fondi pensione; fissazione di soglie patrimoniali minime dei fondi pensione in funzione di diverse variabili; individuazione di procedure di aggregazione dei fondi pensione.

La COVIP valuta favorevolmente tali disposizioni, che si pongono in linea con la necessità, auspicata dalla stessa Autorità, di una manutenzione della disciplina della

previdenza complementare, ad oltre venti anni dalla sua introduzione in Italia e a dieci dall'ultima riforma.

La creazione di un sistema organico di previdenza complementare nel nostro Paese, a partire dalla metà degli anni '90, e la sua successiva evoluzione sono infatti avvenute anche in ragione delle caratteristiche e degli effetti del processo di riforma del sistema pensionistico di base (dal decreto Amato del 1992 sino alla riforma del Governo Monti del 2011).

In una prima fase, tali riforme hanno interessato in modo particolarmente incisivo soprattutto le modalità di computo delle pensioni.

I successivi interventi di riforma sono stati invece prevalentemente volti all'elevazione dei requisiti di accesso alla pensione. In particolare, la riforma del governo Monti del 2011 è intervenuta in modo stringente proprio sui requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento, determinandone un consistente incremento.

Alla luce dei profondi cambiamenti intercorsi, la previdenza complementare, oltre a mantenere la funzione originaria di concorrere alla formazione di un adeguato reddito pensionistico, al fine di mantenere un congruo tasso di sostituzione tra le prestazioni pensionistiche complessive e le ultime retribuzioni percepite, può acquisire un'ulteriore valenza, contribuendo a fornire una risposta ai mutati bisogni sociali, cui difficilmente, nel dato contesto di finanza pubblica, si può dare adeguato riscontro.

Tenuto anche conto dello sviluppo del mercato del lavoro e delle situazioni di disagio che in talune circostanze si possono verificare per la perdita del lavoro in età avanzata, ma non ancora sufficiente per conseguire il trattamento pensionistico di base, è sempre più sentita l'esigenza di consentire, in via anticipata e per un arco temporale definito, la fruizione delle prestazioni complementari per coloro che si trovassero in determinate situazioni. Ciò, al fine di accompagnarli redditualmente sino al momento

della percezione della pensione di base, attenuandone le difficoltà. In questo senso, va valutata positivamente la disposizione, contenuta nel disegno di legge in esame, relativa alla possibilità di anticipo della prestazione come rendita temporanea nell'ipotesi di prolungata disoccupazione. Tale disposizione, infatti, è coerente con l'evoluzione della funzione della previdenza privata nel nostro Paese, che, oltre a continuare a svolgere il tradizionale compito di integrazione della pensione di base, può rappresentare una "leva di governo", svolgendo una più complessiva funzione "complementare", agevolando la copertura di un bisogno di protezione sociale fortemente sentito.

In tale direzione, si condivide anche la previsione della possibilità per i fondi pensione di innalzare fino a un massimo di 10 anni precedenti la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione obbligatoria, rispetto ai 5 anni ordinariamente previsti, il periodo in cui è possibile chiedere l'anticipo dell'erogazione della prestazione pensionistica complementare, anche in forma di rendita temporanea.

A tale riguardo, si rimette tuttavia alla valutazione del Parlamento l'opportunità di introdurre una norma in base alla quale – nell'ipotesi in cui i fondi pensione si avvalgano di tale possibilità di innalzamento – nello stesso periodo non sia consentito chiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata. E ciò, per esigenze sistematiche, in quanto l'ordinamento già mostra di privilegiare l'erogazione della prestazione pensionistica complementare, più tipicamente riconducibile alle finalità previdenziali, rispetto al riscatto totale della posizione individuale. A tal fine si allega una possibile formulazione della norma in esame.

* * *

Ciò premesso, si osserva che, nel mutato contesto economico, normativo e sociale, un eventuale intervento organico sulla previdenza complementare deve tenere conto di due fondamentali esigenze:

- da un lato, quella di promuovere lo sviluppo delle adesioni, soprattutto per quelle categorie (giovani, lavoratori autonomi) che sinora hanno tardato ad avvicinarsi alla previdenza complementare. Ciò, anche in ragione delle caratteristiche del mercato del lavoro, dei profili di carriera individuale, oggi spesso contrassegnati da periodi di discontinuità, con conseguenti interruzioni dei versamenti contributivi;

- dall'altro, quella di favorire un ulteriore efficientamento del sistema dei fondi pensione, chiamati oggi più che mai a migliorare i propri assetti organizzativi, al fine di fornire servizi qualitativamente elevati ai propri aderenti con costi contenuti.

In riferimento alle due predette esigenze di sviluppo delle adesioni e di efficientamento del sistema, la COVIP valuta positivamente la disposizione del disegno di legge in argomento diretta ad istituire un tavolo di consultazione che dia avvio ad un processo di riforma. Ciò risulta tanto più necessario in quanto, nel pieno riconoscimento del ruolo primario svolto dalle parti sociali e dagli altri soggetti istitutori delle forme pensionistiche complementari, è necessario prendere atto del fatto che le forme pensionistiche, per essere all'altezza della crescente rilevanza sociale che la loro attività riveste, sono chiamate oggi ad un deciso salto di paradigma, in particolare:

- nell'organizzazione interna, attraverso strutture tecnico-professionali e procedure sempre più adeguate a gestire i rischi e corrispondere, in modo efficace e tempestivo, alle esigenze, anche di carattere informativo, degli iscritti;

- nelle politiche di investimento adottate, ampliando le opzioni e gli strumenti disponibili in ragione dell'evoluzione dei mercati finanziari, sempre prestando attenzione ad un giusto temperamento nell'assunzione dei rischi;

- nella ricerca di dimensioni adeguate, che siano funzionali agli interessi degli aderenti.

Lo sviluppo di assetti organizzativi di tal genere consente, da un lato, di operare a costi amministrativi e di gestione contenuti, grazie ad economie di scala, con effetti positivi anche in termini di migliore qualità dei servizi offerti agli aderenti; dall'altro, di agevolare l'auspicato maggior ruolo delle forme pensionistiche nell'economia reale del nostro Paese.

Inoltre, l'attuale mutato contesto in cui sono destinate a ridursi le prospettive di guadagno sui titoli cosiddetti a reddito fisso – che tipicamente hanno costituito la forma prevalente di impiego da parte dei fondi pensione – rende necessario guardare a strumenti finanziari in prospettiva più redditizi ancorché con un profilo di rischio più elevato.

Ciò richiede lo sviluppo di politiche di investimento maggiormente articolate, che necessitano di strutture solide e con un elevato grado di competenza, essendo chiamate a compiere in un ambito più complesso l'attività di selezione e di monitoraggio degli investimenti, in linea con gli obiettivi di redditività e rischio.

In tale prospettiva e con la finalità di individuare misure atte a generare un effettivo efficientamento del settore, vi è l'esigenza di stimolare, attraverso congrui processi, una maggiore concentrazione delle forme, e quindi il raggiungimento di masse amministrate più consistenti, anche attraverso la definizione di soglie dimensionali coerenti con gli obiettivi che i fondi pensione si pongono.

Al riguardo, si evidenzia che alla fine del 2014 le forme di previdenza complementare sono 496. I fondi con più di 100.000 iscritti sono 11 e raccolgono quasi il 50 per cento delle adesioni complessive. Quelli con meno di 1.000 iscritti sono 268, prevalentemente fondi preesistenti, e raccolgono complessivamente solo l'1 per cento del totale degli iscritti (cfr. Tav. 3).

Iniziative di consolidamento sono già state adottate nel settore dei fondi negoziali e, soprattutto, dei fondi preesistenti, anche grazie all'azione di moral suasion

della COVIP. Occorre proseguire con maggiore determinazione su questo terreno, non solo stimolando processi di fusione o accorpamento di forme pensionistiche, ma anche sviluppando forme di sinergia e di integrazione funzionale tra fondi pensione.

Sulla base di tali premesse, si valuta positivamente la disposizione che prevede l'avvio del tavolo di consultazione, potendosi in esso meglio articolare le riflessioni sopra accennate.

L'attuale contesto di riferimento

Analizzando l'attuale sistema di previdenza complementare, si può rilevare come in esso operi una pluralità di forme pensionistiche, talune promosse dalla contrattazione collettiva (fondi pensione negoziali e fondi pensione preesistenti), altre istituite da soggetti di mercato, quali imprese di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare (fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici di tipo assicurativo – PIP).

In tale ambito, ancorché l'adesione sia sempre frutto di una scelta individuale del lavoratore, si suole distinguere tra adesioni collettive e adesioni meramente individuali.

Le prime avvengono sulla base di una pattuizione collettiva, che, per coloro che decidono di aderire, prevede anche un contributo a carico del datore di lavoro e individua la forma pensionistica di destinazione, che può essere un fondo negoziale, un fondo preesistente o un fondo aperto.

Le seconde derivano, invece, dalla sola scelta del lavoratore, che può liberamente destinare il TFR maturando, se lavoratore dipendente, e la propria contribuzione, nella misura ritenuta più opportuna, ad un fondo pensione aperto o ad un PIP. In tal caso, non trovando applicazione gli accordi collettivi, per il datore di lavoro non consegue automaticamente l'obbligo di versare una contribuzione a proprio

carico. E' comunque fatta salva la facoltà del datore di lavoro di versare la propria contribuzione alla forma individuale prescelta dal lavoratore, non sussistendo alcun divieto al riguardo.

Tuttavia, siffatta facoltà di contribuzione da parte dei datori di lavoro alle forme individuali risulta poco praticata, sicché, nella gran parte dei casi, l'adesione individuale avviene senza beneficiare del contributo datoriale.

In tale contesto, si può valutare quale sia stato l'effettivo dispiegamento della concorrenza nel settore guardando all'andamento della raccolta delle adesioni, anche al fine di verificare se l'attuale assetto normativo abbia costituito un ostacolo effettivo allo sviluppo delle adesioni individuali a fondi aperti e PIP.

Su un totale di 6,5 milioni di aderenti, alla fine del 2014 i PIP "nuovi" offerti dalle imprese di assicurazione ne formano la quota maggiore: 2,5 milioni. Includendo anche gli iscritti ai "vecchi" PIP, ai quali è peraltro preclusa la raccolta di nuove iscrizioni, il segmento dei piani individuali offerti dalle imprese di assicurazione conta a fine anno 2,9 milioni di aderenti, circa il 44 per cento dell'intero sistema della previdenza complementare (*cf.* Tav. 1).

Per quanto riguarda le altre forme previdenziali, alla fine del 2014 i fondi negoziali contano 1,9 milioni di unità, i fondi pensione aperti 1 milione di aderenti e i fondi preesistenti circa 650.000.

Dall'avvio della riforma del 2005, i PIP hanno raccolto circa il 60 per cento delle nuove iscrizioni.

Pur offrendo adesioni solo su base individuale che, come osservato, in sostanza non beneficiano del contributo datoriale, l'attuale assetto normativo non ha dunque impedito ai PIP di intercettare tanto lavoratori autonomi quanto lavoratori dipendenti. Rispetto ad altri operatori, l'espansione è stata trainata da modalità di collocamento più

commerciali grazie a reti di vendita diffuse in modo capillare sul territorio e remunerate in base al volume di prodotti collocati sul mercato.

Peraltro, proprio in funzione della remunerazione della fase di collocamento, i PIP sono in media più onerosi rispetto alle altre forme pensionistiche complementari.

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC), calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP e uniforme per tutti i prodotti di nuova istituzione, presenta ampie differenze fra i valori medi registrati dalle diverse tipologie di forme (*cfr.* Tav. 5).

I fondi pensione negoziali sono particolarmente competitivi in termini di costi: l'ISC medio è dello 0,9 per cento per periodi di partecipazione di 2 anni e si abbassa fino allo 0,2 su un arco temporale di 35 anni. Sugli stessi orizzonti temporali, l'ISC medio dei fondi aperti passa dal 2,1 all'1,1 per cento mentre per i PIP si va dal 3,5 all'1,5 per cento.

Su orizzonti temporali lunghi, differenze anche piccole nei costi producono effetti di rilievo sulla prestazione finale. Ad esempio, ipotizzando che su un periodo di accumulazione di 35 anni la pensione complementare ottenibile attraverso la partecipazione a un fondo pensione negoziale sia in media di 5.000 euro all'anno, la maggiore onerosità media dei fondi pensione aperti e dei PIP si traduce, a parità di altre condizioni, in una prestazione finale di circa, rispettivamente, 4.200 e 3.900 euro annui.

La relazione che finora si è instaurata fra i costi praticati da ciascuna forma pensionistica e la rispettiva dimensione in termini di patrimonio gestito costituisce un elemento di particolare interesse (*cfr.* Tav. 6). Per i fondi pensione negoziali emerge una relazione inversa fra il livello dei costi praticati e la dimensione, evidenziando economie di scala specie sul fronte degli oneri amministrativi; alcuni fondi hanno già raggiunto dimensioni ragguardevoli anche nel confronto internazionale.

Viceversa, tale relazione inversa non si manifesta per le forme che raccolgono adesioni individuali e che sono collocate tramite reti di vendita (fondi pensione aperti e PIP): all'aumento della dimensione non si accompagna l'abbassamento dei costi e dunque, in ultima istanza, un beneficio effettivo per gli aderenti.

Va infine sottolineato che, a fronte della marcata crescita delle adesioni, le forme pensionistiche individuali (PIP e fondi aperti) fanno registrare un significativo incremento della sospensione dei versamenti contributivi, fenomeno che negli ultimi anni è venuto ad assumere una notevole rilevanza.

L'obiettivo dello sviluppo della previdenza complementare

Il testo originario del disegno di legge in argomento recava una disposizione volta ad agevolare il trasferimento delle posizioni individuali di previdenza complementare grazie al superamento dell'attuale condizione, dettata dall'art. 14, comma 6, del Decreto legislativo 252/2005, secondo cui, in caso di esercizio della facoltà di trasferimento, la portabilità dell'eventuale contributo del datore di lavoro, è consentita *“nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”*. Tale previsione era riferita al solo esercizio dell'opzione di trasferimento, che può essere attivata decorsi almeno due anni dall'ingresso in una forma pensionistica complementare.

Ciò posto, l'Autorità valuta favorevolmente la soppressione della predetta disposizione nel corso dell'esame alla Camera.

A tale riguardo va osservato, infatti, quanto segue:

- come si è detto sopra, l'attuale assetto normativo è già improntato al rispetto dei criteri di concorrenzialità e non ha infatti impedito in questi anni ai PIP di raccogliere più adesioni rispetto alle altre forme pensionistiche complementari, grazie a reti di vendita diffuse in modo capillare sul territorio e remunerate in

base al volume di prodotti collocati sul mercato; proprio in ragione dell'esigenza di remunerare tali reti, i PIP sono in media più onerosi rispetto alle altre forme pensionistiche complementari;

- nel caso di adesioni individuali (a PIP e fondi pensione aperti) di lavoratori dipendenti, il datore di lavoro pur non avendo l'obbligo di versare la contribuzione a proprio carico eventualmente prevista dagli accordi collettivi, ha comunque facoltà di effettuare tale contribuzione;
- in ogni caso, l'eventuale rimozione del vincolo alla portabilità del contributo datoriale può favorire solo uno spostamento di quote di iscritti da una forma all'altra, in quanto la disposizione opererebbe in sede di trasferimento delle posizioni in essere e, dunque, con riguardo a soggetti già iscritti alla previdenza complementare;
- di conseguenza la misura non sembra poter avere impatti positivi sul rilancio delle adesioni, che costituisce invece un obiettivo fondamentale per un sistema pensionistico realmente basato su due pilastri, come auspicato anche in sede OCSE.

In via ulteriore, si rappresenta che, rispetto all'esigenza di sviluppo delle adesioni alle forme pensionistiche complementari, potrebbero risultare efficaci altre iniziative.

Anzitutto, si potrebbe introdurre una modifica normativa che rimetta espressamente alla contrattazione collettiva la facoltà di prevedere la possibilità di devolvere anche solo una quota del TFR (e non necessariamente l'intero TFR annualmente maturato) alla previdenza complementare. Ciò potrebbe agevolare lo sviluppo delle adesioni, in particolare con riferimento alle aziende con meno di 50 dipendenti, nelle quali si riscontrano maggiori problemi anche in ragione delle difficoltà connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità.

Sulla base di tale disposizione, le fonti istitutive potrebbero definire la misura del TFR maturando da destinare alla previdenza complementare nel modo più consono rispetto alle esigenze dei soggetti interessati dall'accordo. In assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva circa la quota di TFR destinata alla previdenza complementare, il conferimento dovrebbe continuare a corrispondere al 100 per cento del TFR annualmente maturato.

Peraltro, a riprova dell'importanza del ruolo che la contrattazione collettiva può rivestire nel rilancio delle adesioni alla previdenza complementare, è utile richiamare la recente, innovativa esperienza del settore edile. A partire da gennaio di quest'anno, è stato introdotto un meccanismo di adesione automatica di tipo contrattuale che prevede il coinvolgimento, mediante il versamento del contributo datoriale, di tutti i lavoratori dipendenti della categoria. Nel corso del 2015, le adesioni al fondo di settore, che a fine 2014 contava 39.000 iscritti, sono salite, fino a coprire sostanzialmente l'intera platea di riferimento, pari a circa 500.000 unità.

Si tratta di un'esperienza da valutare attentamente perché, da un lato, può avvicinare i lavoratori alla previdenza complementare facendone apprezzare i benefici in vista di futuri e più consistenti versamenti contributivi, dall'altro, può fungere da esperimento "pilota" replicabile da altri contesti. Tra l'altro, l'esperienza degli edili assume particolare rilievo considerando che è stata realizzata in un settore caratterizzato da una significativa frammentazione delle aziende, con molte realtà di piccole dimensioni e a bassa sindacalizzazione.

Si ritiene, infine, che possa avere un ruolo importante nel rilancio delle adesioni anche la disposizione relativa alla convocazione di un tavolo di consultazione per la riforma dei fondi pensione, in quanto tale disposizione è volta a favorire un ulteriore efficientamento del sistema dei predetti fondi e quindi a creare un contesto più favorevole allo sviluppo della previdenza complementare.

Verso un Welfare integrativo più solido ed efficiente

Come detto, il disegno di legge sulla concorrenza prevede l'istituzione di un tavolo di consultazione, diretto a sviluppare le forme pensionistiche complementari, innalzandone ulteriormente l'efficienza. Al riguardo, si rappresenta l'opportunità che all'istituzione del predetto tavolo si accompagnino analoghi interventi relativi all'assistenza sanitaria integrativa, anche nell'ottica di favorire forme di sinergia e integrazione con la previdenza complementare nel quadro del complessivo *welfare* integrativo.

Attualmente, nel settore della sanità integrativa, pur con margini di incertezza sui dati, operano circa 500 enti, con 6 milioni di iscritti e 10 milioni di assistiti; essi gestiscono annualmente circa 4 miliardi di euro di risorse (su 30 miliardi di euro di spesa sanitaria privata).

Tuttavia, il settore è caratterizzato dalla presenza di diverse tipologie di soggetti (fondi sanitari integrativi del SSN; enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale; mutue assicuratrici), che godono di benefici fiscali (in termini di deducibilità e/o detraibilità), ma per i quali la regolamentazione appare oggi non omogenea e frammentaria. Ciò rende importante e urgente la realizzazione di un apparato normativo che regoli in modo organico il settore, per tutti i profili relativi al funzionamento e alla tutela degli iscritti e degli assistiti.

Pur essendo rinvenibili diverse "autorità di vigilanza" del settore (Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Agenzia delle Entrate, Regioni, ecc.), le verifiche e i controlli sinora condotti per accertare, in particolare, il rispetto delle condizioni sottese all'erogazione dei predetti benefici (rispetto dell'ambito prestazionale ovvero della soglia delle risorse vincolate) risultano insufficienti e disorganici.

Pertanto, un intervento indirizzato al riordino e all'introduzione di una regolamentazione organica del settore appare necessario, per sviluppare una sanità integrativa che, da un lato, si ponga quale efficace "leva di governo" per lo Stato rispetto a determinate esigenze funzionali, e, dall'altro lato, risponda agli effettivi bisogni degli aderenti.

Potrebbe quindi essere valutata la possibilità di costituire, in analogia con quanto previsto dall'art. 16, comma 2, per la previdenza complementare, un tavolo di consultazione – convocato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze – con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze datoriali, della COVIP e di esperti della materia sanitaria, finalizzato ad avviare un processo di riordino del quadro normativo di riferimento in materia di assistenza sanitaria integrativa, allo scopo di efficientare il settore, sia sotto il profilo della *governance* delle forme di assistenza sanitaria integrativa, sia sotto il profilo della vigilanza.

Il tavolo di consultazione dovrebbe avere l'obiettivo di individuare le soluzioni idonee a garantire una migliore tutela degli iscritti e degli assistiti, nonché di favorire una migliore dinamica concorrenziale fra tutte le diverse forme operanti nel settore.

Sotto tale ultimo aspetto potrebbe essere valutata anche l'opportunità di affidare compiti di controllo ad un'unica Autorità, mantenendo in capo al Ministero della salute il ruolo di alta vigilanza e di governo sulla funzione unitaria del sistema sanitario pubblico e privato.

Peraltro, la scelta di un'unica Autorità di controllo del *welfare* integrativo, oltre a consentire di mettere a frutto l'esperienza maturata in un ambito affine come quello della previdenza complementare, potrebbe anche favorire la realizzazione di opportune

sinergie tra fondi pensione e fondi sanitari integrativi e di forme di razionalizzazione dei relativi spazi operativi.

* * *

Concludendo, nel ringraziare nuovamente per l'opportunità concessami, reputo di far cosa utile allegando al testo della presente audizione alcune tavole statistiche, con i principali dati sulla previdenza complementare.

APPENDICE STATISTICA

Tav. 1

La previdenza complementare in Italia. Numero fondi e iscritti. (dati di fine anno; flussi annuali per nuovi ingressi e uscite)

	Numero fondi	Consistenze finali			Iscritti ⁽¹⁾	
					Flussi annuali ⁽²⁾	
		2013	2014	var. % 2014/2013	Nuovi ingressi	Uscite
Fondi pensione negoziali	38	1.950.552	1.944.276	-0,3	71.000	77.000
Fondi pensione aperti	56	984.584	1.055.716	7,2	97.000	26.000
Fondi pensione preesistenti	323	654.537	650.133	-0,7	14.000	18.000
PIP "nuovi" ⁽³⁾	78	2.134.038	2.445.984	14,6	337.000	25.000
Totale⁽⁴⁾	496	5.760.488	6.132.636	6,5	494.000	120.000
PIP "vecchi" ⁽⁵⁾		505.110	467.255		-	24.000
Totale generale⁽⁴⁾⁽⁶⁾		6.203.673	6.539.936	5,4	480.000	144.000

(1) I dati possono includere duplicazioni relative a soggetti iscritti contemporaneamente a più forme. Sono inclusi gli iscritti che non hanno effettuato versamenti nell'anno e i cosiddetti differiti. Sono esclusi i pensionati.

(2) Dati parzialmente stimati. I dati riguardanti le singole tipologie di forma (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, ecc.) sono al netto degli iscritti trasferiti da forme della stessa tipologia.

(3) PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005.

(4) Nel totale si include FONDINPS. Il totale è inoltre al netto di tutti i trasferimenti interni al sistema della previdenza complementare.

(5) PIP istituiti precedentemente alla riforma del 2005 e non adeguati al Decreto lgs. 252/2005.

(6) Sono escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP "nuovi" e "vecchi".

Tav. 1 bis

La previdenza complementare in Italia. Adesioni al primo trimestre 2015. (dati di fine periodo; dati provvisori per il 2015)

	Mar 2015 ⁽¹⁾	Dic 2014	var.% Mar15/ Dic14
Fondi pensione negoziali	2.085.823	1.944.276	7,3
di cui: LDSP	1.909.048	1.769.084	7,9
Fondi pensione aperti	1.074.086	1.055.716	1,7
di cui: LDSP ⁽²⁾	482.373	472.270	2,1
PIP "nuovi"	2.508.551	2.445.984	2,6
di cui: LDSP ⁽²⁾	1.538.744	1.500.805	2,5
PIP "vecchi"	467.000	467.255	
di cui: LDSP ⁽²⁾	159.000	159.652	
Fondi pensione preesistenti	650.000	650.133	
di cui: LDSP	624.000	624.402	
Totale iscritti⁽³⁾	6.760.321	6.539.936	3,4
di cui: LDSP ⁽³⁾	4.713.796	4.527.509	4,1

LDSP: lavoratori dipendenti del settore privato

(1) Per i PIP "vecchi" e i fondi pensione preesistenti non si dispone di rilevazioni in corso d'anno. I dati indicati sono basati su quelli della fine dell'anno precedente.

(2) Si è ipotizzato che tutti gli aderenti lavoratori dipendenti facciano riferimento al settore privato.

(3) Nel totale si include FONDINPS. Sono inoltre escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP "vecchi" e "nuovi": a fine 2014 circa 60.000 individui, di cui 35.000 lavoratori dipendenti.

Forme pensionistiche complementari. Risorse e contributi.*(dati di fine anno; flussi annui per contributi; importi in milioni di euro)*

	Risorse destinate alle prestazioni ⁽¹⁾			Contributi	
	2013	2014	var. % 2014/2013	2014	di cui: TFR
Fondi pensione negoziali	34.504	39.644	14,9	4.399	2.779
Fondi pensione aperti	11.990	13.980	16,6	1.428	491
Fondi pensione preesistenti	50.398	54.033	7,2	3.797	1.558
PIP "nuovi" ⁽²⁾	13.014	16.369	25,8	2.963	472
Totale⁽³⁾	109.966	124.091	12,8	12.594	5.307
PIP "vecchi" ⁽⁴⁾	6.499	6.850	5,4	414	-
Totale generale⁽³⁾	116.465	130.941	12,4	13.008	5.307

(1) Risorse complessivamente destinate alle prestazioni. Comprendono: l'attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali, aperti e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica; i patrimoni di destinazione ovvero le riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; le riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; le riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e il valore delle quote in essere per i PIP di tipo *unit linked*.

(2) PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005.

(3) Nel totale si include FONDINPS.

(4) PIP istituiti precedentemente alla riforma del 2005 e non adeguati al Decreto lgs. 252/2005.

Forme pensionistiche complementari. Distribuzione per classi dimensionali degli iscritti.⁽¹⁾*(dati di fine 2014)*

Classi dimensionali degli iscritti	Fondi pensione negoziali		Fondi pensione aperti		PIP "nuovi"		Fondi pensione preesistenti		Totale generale ⁽¹⁾	
	N°	Iscritti	N°	Iscritti	N°	Iscritti	N°	Iscritti	N°	Iscritti
> 100.000	4	864.124	2	283.230	5	1.723.078	-	-	11	2.870.432
tra 50.000 e 100.000	6	439.573	1	67.450	3	223.211	1	77.745	11	807.979
tra 20.000 e 50.000	13	519.646	13	444.583	10	252.209	9	243.790	46	1.496.755
tra 10.000 e 20.000	4	54.677	13	181.424	8	115.994	6	77.239	31	429.334
tra 1.000 e 10.000	10	65.938	20	74.296	33	123.332	66	215.667	129	479.233
tra 100 e 1.000	1	318	7	4.733	17	8.024	82	33.684	107	46.759
< 100	-	-	-	-	2	136	159	2.008	161	2.144
Totale	38	1.944.276	56	1.055.716	78	2.445.984	323	650.133	496	6.132.636

(1) Nel totale generale si include FONDINPS.

Forme pensionistiche complementari. Rendimenti medi annui composti.⁽¹⁾*(valori percentuali)*

	31.12.2013- 31.12.2014	31.12.2012- 31.12.2014	31.12.2011- 31.12.2014	31.12.2009- 31.12.2014	31.12.2005- 31.12.2014	31.12.1999- 31.12.2014
	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni
Fondi pensione negoziali	7,3	6,3	7,0	4,8	3,9	3,2
<i>Garantito⁽²⁾</i>	4,6	3,9	5,1	3,0	-	-
<i>Obbligazionario puro</i>	1,2	1,2	1,8	1,5	1,9	-
<i>Obbligazionario misto</i>	8,1	6,6	7,1	5,1	4,1	-
<i>Bilanciato</i>	8,5	7,5	8,1	5,4	4,3	-
<i>Azionario</i>	9,8	11,3	11,3	7,3	4,6	-
Fondi pensione aperti	7,5	7,8	8,2	5,2	3,5	1,8
<i>Garantito⁽²⁾</i>	4,3	3,2	4,3	2,7	2,6	2,8
<i>Obbligazionario puro</i>	6,9	3,9	4,7	3,2	3,0	3,3
<i>Obbligazionario misto</i>	8,0	5,8	6,5	4,5	3,4	3,2
<i>Bilanciato</i>	8,7	8,5	9,0	5,8	3,8	2,3
<i>Azionario</i>	8,7	12,3	11,8	7,2	3,6	1,0
PIP "nuovi"						
Gestioni separate	2,9	3,0	3,1	3,2	-	-
Unit linked	6,8	8,8	8,5	4,9	-	-
<i>Obbligazionario</i>	3,3	2,6	2,6	1,9	-	-
<i>Bilanciato</i>	8,2	7,0	6,8	3,7	-	-
<i>Azionario</i>	7,1	12,1	11,2	6,2	-	-
<i>Per memoria:</i>						
Rivalutazione del TFR	1,3	1,5	2,0	2,4	2,5	2,6


(1) I rendimenti sono al netto dei costi di gestione e dell'imposta sostitutiva per tutte le forme pensionistiche incluse nella tavola; anche per il TFR la rivalutazione è al netto dell'imposta sostitutiva. Per l'anno 2014 è stata applicata l'aliquota sui rendimenti previgente alla Legge 190/2014 (11,5 per cento). Per la metodologia di calcolo, cfr. anche Relazione COVIP 2014, *Glossario*, voce "Indice di capitalizzazione". Per i PIP, i rendimenti netti sono stati stimati applicando al rendimento lordo retrocesso un coefficiente di nettizzazione in base all'aliquota dell'11,5 per cento per il 2014 e dell'11 per cento per il periodo 2008-2013; i singoli rendimenti sono stati aggregati secondo la metodologia dell'indice di capitalizzazione per quanto riguarda i prodotti di ramo III ovvero ponderati per le rispettive risorse gestite nel caso delle gestioni separate di ramo I.

(2) I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il valore della garanzia.

Fondi pensione e PIP “nuovi”. Indicatore sintetico dei costi.⁽¹⁾*(dati di fine 2014; valori percentuali)*

	Indicatore sintetico dei costi (ISC)			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Fondi pensione negoziali	0,9	0,5	0,3	0,2
<i>Minimo</i>	0,4	0,2	0,1	0,1
<i>Massimo</i>	2,6	1,2	0,7	0,3
Fondi pensione aperti	2,1	1,4	1,2	1,1
<i>Minimo</i>	0,6	0,6	0,6	0,5
<i>Massimo</i>	4,5	2,8	2,1	1,7
PIP “nuovi”	3,5	2,3	1,9	1,5
<i>Minimo</i>	0,9	0,9	0,9	0,7
<i>Massimo</i>	5,4	3,8	3,0	2,5

(1) L'indicatore sintetico dei costi (ISC) a livello di forma previdenziale è ottenuto aggregando, con media semplice, gli indicatori dei singoli comparti. L'ISC è calcolato al netto del prelievo fiscale sui rendimenti.

Fondi pensione e PIP “nuovi”. Relazione fra ISC a 5 anni e patrimonio.*(dati di fine 2014; valori percentuali; importi in milioni di euro)*

Proposta emendativa all'AS 2085

Art. 16

1. Al comma 1, lettera *b*), le parole: "all'articolo 14," sono sostituite dalle seguenti:

"all'articolo 14:

- 1) al comma 2, lettera *c*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del comma 4 dell'articolo 11";
- 2) ”.

Relazione illustrativa

L'emendamento in esame è volto a realizzare un miglior coordinamento nell'ambito delle disposizioni in materia di previdenza complementare, allineando il disposto dell'art. 14, comma 2, lettera *c*), del d.lgs. n. 252 del 2005 (in materia di riscatto totale della posizione individuale maturata in una forma pensionistica complementare), al nuovo testo del comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo (in materia di anticipo della prestazione pensionistica complementare), introdotto dall'art. 16 del disegno di legge in esame.

Il citato articolo 14, comma 2, lettera *c*), del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede attualmente che nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, il lavoratore disoccupato da più di 48 mesi non possa richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, poiché in tal caso il medesimo lavoratore può richiedere l'anticipo della prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005. L'ordinamento, dunque, mostra di privilegiare l'erogazione della prestazione pensionistica complementare, in quanto più tipicamente riconducibile alle finalità previdenziali, rispetto al riscatto totale della posizione individuale.

In linea con tale condivisibile orientamento, appare opportuno modificare il citato art. 14, comma 2, lettera *c*), del d.lgs. n. 252 del 2005, alla luce delle modifiche contenute nel disegno di legge all'art. 11, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005. A tal fine, si prevede che nel caso in cui le forme pensionistiche complementari – avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 16 del disegno di legge – innalzino il periodo in cui è possibile richiedere l'anticipo della prestazione pensionistica complementare da cinque anni (previsti per legge) fino a un massimo di dieci anni antecedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel medesimo periodo il lavoratore disoccupato da più di 48 mesi non possa richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, proprio in quanto in tal caso lo stesso lavoratore può richiedere l'anticipo della prestazione pensionistica complementare.

Relazione tecnica

L'emendamento in esame è volto ad apportare una modifica di coordinamento all'articolo 16 del disegno di legge in esame, prevedendo che, nel caso in cui le forme pensionistiche complementari – avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 16 citato – innalzino il periodo in cui è possibile richiedere l'anticipo della prestazione pensionistica complementare da cinque anni (previsti per legge) fino a un massimo di dieci anni antecedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel medesimo periodo il lavoratore disoccupato da più di 48 mesi non possa richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, in quanto in tal caso lo stesso lavoratore può richiedere, appunto, l'anticipo della prestazione pensionistica complementare.

Al riguardo, va osservato che il regime fiscale cui è assoggettata la prestazione pensionistica complementare (art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005) è il medesimo cui è assoggettato il riscatto totale, previsto dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo citato: nello specifico, tale regime fiscale consiste nell'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali), a un imponibile che è il medesimo per entrambi gli istituti (e che è costituito dalle somme che non siano state assoggettate precedentemente ad imposta).

Dall'emendamento in esame, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TESTO DELL'ART. 16 DEL DDL COORDINATO CON L'EMENDAMENTO PROPOSTO

Art. 16. (Fondi pensione)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;

b) all'articolo 14:

1) **al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del comma 4 dell'articolo 11”;**

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6»;

2. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.